



Oggetto: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NON ATTIVI - IMPRESE CON SEDE IN PROVINCIA DI SIENA

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DR. MARIO DEL SECCO

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;
- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Vista la delibera della Giunta Camerale n. 3 del 09.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese di Arezzo Siena il Dr. Mario Del Secco, con decorrenza 01.03.2022;
- visto gli art. 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il D.P.R. 11.02.2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";
- visto l'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;
- considerato che il citato art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 ha l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e dell'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 (convertito nella legge n.



221/2012), oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese;

- considerato che il citato art. 37 del D.L. n. 76/2020 per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;
- visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012, come modificati dalla disposizione sopra richiamata, che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);
- visto in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";
- richiamata per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile";
- vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal Registro delle Imprese;
- considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle imprese con sede in provincia di SIENA con indirizzi PEC inattivi;
- vista la Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. 80 del 08/08/2022, con la quale è stato dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC inattivi relativi a imprese con sede in Provincia di Siena e visto l'elenco estratto dagli archivi del Registro delle imprese e allegato alla determinazione in parola;
- rilevato che la modalità di avvio del procedimento d'ufficio per la cancellazione degli indirizzi PEC è stata eseguita mediante la pubblicazione sull'albo camerale on line, dal 08/08/2022 al 08/09/2022 della determinazione e dell'elenco allegato citati, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990;



- vista anche la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- considerato che la comunicazione di avvio del procedimento dava atto che nel termine di trenta giorni le imprese dovessero regolarizzare la posizione dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;
- verificato che alla scadenza del termine assegnato molte imprese non hanno adempiuto all'obbligo di reperibilità presso la PEC;
- valutato pertanto che le PEC inattive debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e ai terzi sia privati che Pubbliche Amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;
- considerato che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere analogamente emanato dal Conservatore in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo", avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'Ufficio e sulla cui posizione anagrafica risultano ancora iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità iniziali;
- preso atto della proposta del responsabile di procedimento Dr.ssa Elena Monnecchi;

DETERMINA

- 1) in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76, la cancellazione degli indirizzi PEC inattivi relativi alle imprese di cui all'elenco allegato alla Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. 80 del 08/08/2022, ad eccezione degli indirizzi PEC che risultano "medio tempore" ripristinati o riattivati;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189, ultimo comma, del codice civile.

Il presente provvedimento è affisso per sette giorni all'albo camerale on line ai sensi dell'art. 21-bis della legge 241/1990.

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore

Dr. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)